

Repertorio n. 3.819

Raccolta n. 3.227

Atto costitutivo di fondazione del terzo settore

REPUBBLICA ITALIANA

Due settembre duemilaventiquattro

2 settembre 2024

In Rovigo, via del Sacro Cuore n. 3, nel mio studio al piano secondo.

Avanti a me, avvocato **Davide Quota**, notaio in Rovigo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Rovigo,

sono presenti i signori:

- DAMIANI Beatrice, nata a Dolo (VE) il 30 gennaio 1984, residente a Venezia (VE), località Chirignago, via Molise n. 2, codice fiscale DMN BRC 84A70 D325D;

- BRUNELLO Simone, nato a Monselice (PD), il 22 gennaio 1974 e residente a Rovigo (RO), via Concilio Vaticano II n. 94, codice fiscale BRN SMN 74A22 F382K.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

CONSENSO

La signora DAMIANI Beatrice costituisce, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE ESSENZIALE ETS"**.

SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Rovigo (RO), via Badaloni n. 7.

SCOPO E ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera "a" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la gestione di centri, strutture, progetti rivolti a minori e giovani;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la formazione a terzi in ambito sociale e culturale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera "i" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la produzione di spettacoli ed opere dal vivo o utilizzando tutti i media e mezzi di comunicazione;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la consulenza e la gestione di centri e strutture;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

**REGISTRATO A
ROVIGO**

Reg.to il 4/09/2024

al N. 6083

Serie 1T

Euro 200,00

povertà educativa (lettera “i” art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera “z” art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), interventi di sviluppo di comunità, rigenerazione urbana, gestione di progetti ed interventi relativi all’abitare quali cohousing, abitare sociale e collaborativo

DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, nominati secondo le regole di cui all'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e viene nominato nelle persone di:

- BRUNELLO Simone, sopra generalizzato in qualità di presidente;
- DAMIANI Beatrice, sopra generalizzata, in qualità di amministratrice;
- ANDREASI Flavia, nata a Trecenta (RO), l'11 luglio 1974 e residente a Rovigo (RO), via Quattro Novembre n. 34, codice fiscale NDR FLV 74L51 L359F, in qualità di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, salvo quanto previsto dallo statuto.

La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ORGANO DI CONTROLLO

Viene nominato un organo di controllo monocratico, che dura in carica per tre anni e al quale sono attribuiti il controllo sulla gestione della fondazione, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 30, comma 1 d.lgs. n. 117 del 2017, nella persona di SECCHIERO Sandro, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965, codice fiscale SCC SDR 65A20 H620G.

L'organo di controllo al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti.

PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione, dalle quote degli aderenti e da sovvenzioni, partecipazioni e contributi di terzi come precisato nell'infra allegato statuto.

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dal fondo di dotazione fissato in **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) , versato a mezzo** assegno circolare non trasferibile dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), n. 3306796263-04, emesso il 30 agosto 2024 da Intesa Sanpaolo S.P.A., intestato a FONDAZIONE ESSENZIALE.

BRUNELLO Simone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla fondazione e a versare il citato importo su detto conto.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento della fondazione, le norme sulla devolu-

zione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E DI ETS

I comparenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto registro la fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che:

* il presente atto:

- è assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 11 *bis*, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986;

- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis*, Tabella, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;

* la dotazione patrimoniale di cui all'articolo "Patrimonio e fondo di dotazione" che precede non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, essendo effettuata in favore di fondazione avente come scopo esclusivo uno degli scopi indicati all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini del comma 3 della medesima disposizione, i comparenti obbligandosi a proseguire gli scopi istituzionali dell'ente per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente atto e le medesime prendendo atto che in caso di mancato rispetto di tale obbligo troverà applicazione l'imposta di donazione, in misura ordinaria, con gli interessi legali alla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio nei modi di legge, alle ore undici.

Consta l'atto di un foglio di cui occupa quattro pagine sin qui.

F.to: Beatrice Damiani.

F.to: Simone Brunello.

F.to: Davide Quota (notaio).

Vi è l'impronta del sigillo.

FONDAZIONE ESSENZIALE ETS
STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "FONDAZIONE ESSENZIALE ETS", che assume la forma giuridica di fondazione e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto anche "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Rovigo; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e attività di interesse generale

1. La fondazione ha lo scopo di promuovere i talenti delle comunità in cui opera attraverso progetti, iniziative ed attività di valore culturale e sociale.

2. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera "a" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la gestione di centri, strutture, progetti rivolti a minori e giovani;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la formazione a terzi in ambito sociale e culturale;

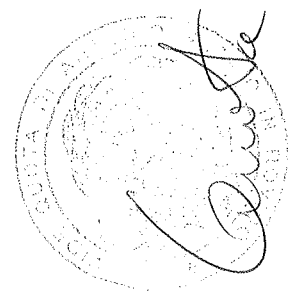
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera "i" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la produzione di spettacoli ed opere dal vivo o utilizzando tutti i media e mezzi di comunicazione;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), compresa la consulenza e la gestione di centri e strutture;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera "l" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera "z" art. 5, comma 1 D. Lgs. 117/2017), interventi di sviluppo di comunità, rigenerazione urbana, gestione di progetti ed interventi relativi all'abitare



Rovigo

Simone Brunello

Barbara Damiani

quali cohousing, abitare sociale e collaborativo.

Art. 3 Attività operative strumentali e diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

A titolo di esempio potrà fare attività in ambito ristorativo con la possibilità di somministrare cibo e bevande, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì assumere partecipazioni in altri enti ed imprese, anche a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- F. avanzi di amministrazione.

2. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai membri della fondazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 Soci della fondazione

1. I Soci della fondazione si dividono in:

- Promotori;
- Partecipanti.

2. Sono soci Promotori le persone fisiche o giuridiche fondatrici e quelle subentrate successivamente partecipando alla dotazione del patrimonio iniziale.

3. Sono soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, professionale o di volontariato, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 7 Accettazione, esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi in merito all'accettazione e all'esclusione dei soci Promotori, con la maggioranza semplice l'accettazione e l'esclusione dei soci Partecipanti.

2. L'esclusione è prevista per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
- b) inosservanza di altre disposizioni statutarie o di eventuali regolamenti;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e altri soci della fondazione e/o mancato rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d) comportamento incompatibile con le finalità e attività della fondazione e/o contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I soci sia Promotori sia Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

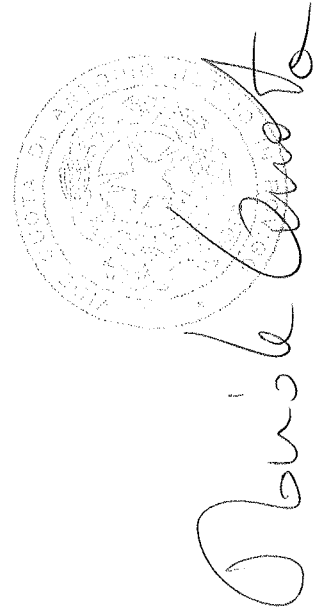
Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:

- Consiglio di Amministrazione
- Assemblea dei soci
- Organo di controllo
- Organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata prevista nell'atto di nomina e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 9 Consiglio di Amministrazione



Stampa circolare della Repubblica Italiana con la firma di Bruno Carotto.

Simone Samella

Beatrice Davian

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei soci Promotori; possono anche non essere soci.
2. Si applica l'articolo 2382 codice civile; gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
3. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente; è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno, in presenza oppure in videoconferenza, e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione dell'organo amministrativo va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
7. L'Organo amministrativo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e l'eventuale vicepresidente, se non sono stati indicati dall'Assemblea dei soci Promotori;
 - amministra la fondazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
 - delibera sulle richieste di ammissione a socio sia Promotore che Partecipante;
 - programma le attività da realizzare, determina incarichi e relative retribuzioni;
 - cura la tenuta dei libri sociali;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - decide sulla nomina dell'Organo di controllo, dell'eventuale Organo di revisione, nonché sulla nomina di eventuali direttori, coordinatori e responsabili;
 - delibera in merito alla costituzione o alla partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
 - provvede agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente della fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti o indicato dall'Assemblea dei soci Promotori; il suo mandato coincide con quello dell'Organo amministrativo.
2. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudi-

zio e svolge le funzioni previste dallo statuto ed esegue le deleghe e gli incarichi che gli sono attribuiti dall'Organo amministrativo.

3. Il Vicepresidente, se eletto, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Assemblea dei soci

1. Il Consiglio di Amministrazione, o direttamente il Presidente, convoca l'Assemblea dei Soci per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

2. L'Assemblea, che può svolgersi in presenza o tramite videoconferenza o in forma scritta, può riunire i soci Promotori e Partecipanti, separatamente o congiuntamente, per necessità di consultazione e rilascio di pareri, anche tenendo conto della caratteristica partecipativa della fondazione stessa.

3. L'Assemblea dei soci Promotori è altresì convocata per:

- la nomina dei componenti dell'Organo amministrativo e per integrazioni in caso di dimissioni e recesso;
- la eventuale revoca, a titolo discrezionale e senza possibilità di appello, di amministratori se ricorrono i presupposti previsti nei casi di esclusione del socio;
- modifiche di statuto e altri adempimenti straordinari quali la cessazione e messa in liquidazione.

4. Per quanto attiene i quorum costitutivi e deliberativi, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci Promotori solo per le deliberazioni di cui al comma precedente; qualora non si raggiungesse il quorum di costituzione è necessaria una seconda convocazione ove si potrà deliberare con qualsiasi numero di presenti.

Art. 12 Organo di controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento del-



Enrico Bruni

Roberto Daini

le operazioni sociali o su determinati affari.

4. Il Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina del/dei componente/i dell'Organo di controllo, ne definisce anche la durata in carica.

Art. 13 Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, che provvede alla eventuale nomina del/dei componente/i dell'Organo di revisione, ne definisce anche la durata in carica.

Art. 14 Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 16 Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. La fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017; pertanto è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 Disposizioni finali

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.